



REPUBBLICA DI SAN MARINO

ERRATA CORRIGE

AL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 2020 N.78 AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ALLENAMENTO DELLE MISURE RESTRITTIVE RELATIVE ALL'EMERGENZA DA COVID-19

A seguito di errori materiali intervenuti in sede di elaborazione del testo del Decreto - Legge in oggetto, comunicati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, occorre procedere alle seguenti correzioni.

Il comma 2 dell'articolo 9 così formulato:

“2. I centri prelievi e i laboratori di analisi che intendono accettare campioni e/o effettuare test sierologici e/o molecolari per cittadini sammarinesi devono essere autorizzati dall'Authority Sanitaria che valuterà i livelli di performance della metodica impiegata. Il laboratorio che ha emesso il referto positivo deve immediatamente comunicare al cittadino o al medico che abbia richiesto l'esame e all'ISS il risultato al fine di mettere tempestivamente in atto le procedure di quarantena e di aggiornare il quadro epidemiologico territoriale. In caso di referto negativo il cittadino deve comunicare il risultato all'ISS ai fini di consentire l'aggiornamento del quadro epidemiologico territoriale. L'ISS procederà con l'iter diagnostico, se necessario, con i costi a carico del cittadino.”

Va corretto nel seguente modo:

“2. I centri prelievi e i laboratori di analisi che intendono accettare campioni e/o effettuare test sierologici e/o molecolari per cittadini **e residenti** devono essere autorizzati dall'Authority Sanitaria che valuterà i livelli di performance della metodica impiegata. Il laboratorio che ha emesso il referto positivo deve immediatamente comunicare **all'utente**, al medico che abbia richiesto l'esame e all'ISS il risultato al fine di mettere tempestivamente in atto le procedure di quarantena e di aggiornare il quadro epidemiologico territoriale. In caso di referto negativo il cittadino **o residente** deve comunicare il risultato all'ISS ai fini di consentire l'aggiornamento del quadro epidemiologico territoriale. L'ISS procederà con l'iter diagnostico, se necessario, con i costi a carico **dell'utente**.”

Il comma 3 dell'articolo 9 così formulato:

“3. In caso di esito positivo delle IgM o delle IgG, al cittadino sammarinese che abbia effettuato il test sierologico a pagamento, viene applicata la misura della quarantena domiciliare fino al

momento di effettuazione del tampone molecolare di conferma, che sarà effettuato dal gruppo COVID dell'ISS compatibilmente con le programmazione diagnostica già in essere.”

Va corretto nel seguente modo:

“3. In caso di esito positivo delle IgM o delle IgG, al cittadino **o residente** che abbia effettuato il test sierologico a pagamento, viene applicata la misura della quarantena domiciliare fino al momento di effettuazione del tampone molecolare di conferma, che sarà effettuato dal gruppo COVID dell'ISS compatibilmente con le programmazione diagnostica già in essere.”

Il comma 4 dell'articolo 9 così formulato:

“4. Il cittadino sammarinese che, a mente del comma 3, dovrà effettuare il tampone molecolare in seguito a positività rilevata dal test sierologico effettuato a pagamento, dovrà sostenere i costi dello stesso tampone molecolare quantificato in euro 100,00 per ogni tampone.”

Va corretto nel seguente modo:

“4. Il cittadino **o residente** che, a mente del comma 3, dovrà effettuare il tampone molecolare in seguito a positività rilevata dal test sierologico effettuato a pagamento, dovrà sostenere i costi dello stesso tampone molecolare quantificato in euro 100,00 per ogni tampone.”

San Marino, addì 22 maggio 2020/1719 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini